Legge di stabilità: niente limite del 20%

Assunzioni in libertà nei piccoli comuni

DI LUIGI OLIVERI

L

a legge di stabilità per il 2011 fornisce la prova definitiva che gli enti non soggetti al patto di stabilità non incontrano il limite alle assunzioni del 20% del costo delle cessazioni dell’anno precedente. Ai sensi dell’articolo 76, comma 7, novellato dalla manovra estiva 2010, della legge 133/2008 è stato divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Sul limite del 20 per cento si registra una spaccatura interpretativa, sia in letteratura, sia tra le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. In particolare, la sezione Piemonte insiste nel ritenere che tale limite del 20% riguardi anche gli enti non soggetti al patto. Le sezioni Lombardia, veneto e, da ultime, Toscana (parere 17 novembre 2010, n. 160) affermano il contrario.

Esistono già semplicemente a guardare l’articolo 14 della legge 122/2010 fortissime motivazioni tali da privare di pregi la teoria secondo la quale gli enti non soggetti al patto sarebbero vincolati al limite del 20% del costo delle cessazioni. Basti evidenziare che la norma è posta a salvaguardia del patto di stabilità e che il legislatore ha modificato, ma non soppresso, l’articolo 1, comma 562, della legge 296/2006, per capire come il limite di spesa del 20% della cessazione sia disposizione finalizzata esclusivamente al rispetto del patto e, dunque, priva di qualsiasi efficacia per gli enti ad esso non sottoposti.

In ogni caso, l’articolo 1, comma 118, della legge 220/2010 risolve definitivamente la questione. Esso aggiunge alla fine del comma 7 dell’articolo 76 della legge 133/2008: «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 20 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turnover che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42». Non vi è più alcuna incertezza. Se la deroga al limite del 20% è ammessa, nei comuni, «comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno», come esplicitamente provvede la novella legislativa, la conclusione è una sola: detto limite del 20% vale esclusivamente per gli enti soggetti al patto. Solo nei confronti di questi, infatti, la deroga introdotta dalla legge di stabilità è in grado di sortire effetti. Esclusivamente gli enti con popolazione superiore ai 5.000 abitanti potrebbero valutare la fattibilità della deroga alla luce del rispetto degli obiettivi del patto; non gli enti con popolazione inferiore.

I quali, dunque, ne sono destinatari della deroga, né incontrano, per le assunzioni, il limite di spesa del 20% delle cessazioni. Per loro, sono previsti a partire dall’1.1.2011 solo due vincoli: il rispetto del tetto della spesa di personale del 2004 e il limite all’incidenza della spesa di personale sul totale di quella corrente, che non potrà superare il 40%.